

TRIBUNALE DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dott.ssa G. Malaponte

Proc. Pen. n. 5257/2025 R.g.n.r.

Udienza del 22 gennaio 2026

Quale difensore di Filippo Blengino, nato a Cuneo il 20.6.2000, imputato nel procedimento in epigrafe, sottopongo alla S.V.

memoria difensiva ex art. 121 c.p.p.

con contestuale richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale ex artt. 134 Cost., 1 L.C. 1/1948 e 23 e ss. L. 87/1953 in relazione all'art. 1 comma 1 lett. b) L. 25.11.2024 n. 177 che ha modificato l'art. 187 comma 1 D.Lgs. 285/1992 per il quale il mio assistito è tratto a giudizio.

L'imputazione.

Filippo Blengino è destinatario di un decreto di citazione a giudizio per il reato punito e previsto dall'art. 187 comma 1 del c.d. Nuovo Codice della Strada perché, in data 10 gennaio 2025, *“circolava alla guida del veicolo TOYOTA YARIS targato GP160VM in stato di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti, nella fattispecie CANNABINOIDI, come risultato dal referto sanitario nr. 42918737 emesso da ASL Roma 2 Presidio Ospedaliero S. Eugenio – CTO a seguito di analisi ematiche richieste dalla POLIZIA ROMA CAPITALE”* (così il capo di imputazione).

In particolare, a seguito dell'assunzione di cannabinoidi l'8 gennaio 2025, in data 10 gennaio 2025 Filippo Blengino si poneva alla guida del proprio veicolo e, raggiunta l'intersezione tra Viale Marconi e Largo Bortolotti, denunciava tale comportamento agli Agenti di Polizia Giudiziaria – Polizia Roma Capitale Gruppo Tintoretto – Barretta Antonio e Ciccalotti Andrea, ivi presenti per ragioni di servizio.

L'imputato formalizzava la propria denuncia anche presso gli Uffici del predetto Comando, precisando di aver assunto cannabis due giorni prima – l'8 gennaio 2025 – e di essere sobrio al momento della guida avvenuta il 10 gennaio.

Blengino veniva dunque accompagnato presso l'Ospedale Sant'Eugenio per essere sottoposto agli accertamenti quantitativi e qualitativi di sostanze psicotrope nei liquidi biologici. Gli esami eseguiti davano esito positivo quanto alla presenza di cannabinoidi nel sangue e nelle urine, con

conseguente ritiro della patente di guida e redazione di verbale di elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. per il reato di cui all'art. 187 del Codice della Strada, presenti tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice oggi vigente e che sanziona la guida “*dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti*”, prescindendo da accertamenti in concreto quanto allo stato di alterazione psicofisica in atto.

La normativa: il Codice della Strada e le modifiche intervenute con la L. 177/2024.

Alcune brevi premesse sul quadro normativo appaiono imprescindibili al fine di una migliore contestualizzazione dei temi di legittimità costituzionale rilevanti nel caso di specie.

La Legge 177 del 25 novembre 2024 (“*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada*”), in vigore dal 14 dicembre 2024, ha novellato il D.lgs. 285/1992 introducendo modifiche al Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti.

Per quel che in questa sede rileva, l'art. 187 del Codice della Strada nella sua **precedente** formulazione puniva “*chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope*”. Con l'art. 1 della L. 177/2024, invece, le parole “*in stato di alterazione psico-fisica*” sono state soppresse, sicché la nuova formulazione, attualmente vigente ed oggetto di odierna imputazione, punisce “*chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope*”.

Oggi, dunque, il mero accertamento della positività urinaria o sanguigna a sostanze stupefacenti o psicotrope è sufficiente ad integrare il reato *de quo*, non imponendosi alcun vaglio circa la ricorrenza, al momento della guida, di un **effettivo stato di alterazione psico-fisica**.

Detta positività, è bene sin d'ora precisarlo, può – per pacifico riconoscimento della scienza e della medicina moderna – essere rilevata nei liquidi biologici anche a distanza di giorni dall'assunzione, non coincidendo con lo stato di alterazione, che permane per un tempo molto più breve.

Non v'è dubbio, quindi, che l'odierna formulazione dell'art. 187 C.d.S. costituisca una inversione di tendenza rispetto al passato ed operi, di fatto, una vera e propria sovversione dei parametri fino a questo momento fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il precedente meccanismo punitivo era infatti fortemente ancorato alla verifica di una concreta lesione del bene giuridico presidiato dalla norma, i.e. la sicurezza stradale e la salvaguardia dell'incolumità fisica degli utenti della strada: “*ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che agli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale*

assunzione” (così, *ex multis*, Cass. Pen. Sez. IV, n. 15078/2020; nei medesimi termini anche Cass. Pen. n. 5890/2023).

La nuova formulazione, spazzando via tali parametri, con le evidenti violazioni di cui si dirà in seguito, ha perciò disancorato la norma dall'accertamento dello stato di alterazione, punendo l'assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope in quanto tale e non in relazione alla sua capacità di guida ed alla sua pericolosità in concreto.

La rilevanza della impugnativa proposta.

La questione, posta nel primo momento utile, non ha ricaduta di natura accessoria o derivata rispetto alla regiudicanda, ma si lega al fondamento stesso dell'imputazione e, dunque, all'esito dell'odierno procedimento. Appare perciò evidente che il giudizio *de quo* non possa essere proseguito o definito indipendentemente dalla risoluzione della questione.

È di tutta evidenza come la condotta dell'odierno imputato non sarebbe stata rilevante penalmente se fosse stata tenuta in vigenza della precedente formulazione dell'art. 187 C.d.S.: avendo egli assunto stupefacenti ben due giorni prima della guida, infatti, l'assenza di qualsivoglia stato di alterazione avrebbe impedito la contestazione, ancorata alla effettiva messa in pericolo del bene protetto.

In ragione dei temi sinora esposti e dei parametri che si ritengono violati, dunque, appare sussistente il requisito di rilevanza della questione di costituzionalità atteso che proprio dalla decisione della stessa dipende la possibilità per la S.V. di definire il procedimento nel senso della prosecuzione del giudizio ovvero in quello del non luogo a procedere.

In ogni caso, è utile sottolineare come per i più recenti arresti della Corte “*ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva capacità di influire sull'esito del processo medesimo*” (così da ultimo Corte Cost. n. 135 del 2024).

Appare doveroso rappresentare altresì che questioni non dissimili sono state di recente sollevate in paralleli giudizi penali.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pordenone (**All. 1**), accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha con ordinanza datata 8 aprile 2025 sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 1, co. 1 lett. b) n. 1 e 2, L. 177/2024

nella parte in cui ha soppresso le parole “*in stato di alterazione psico-fisica*” dall’art. 187 C.d.S. per dubbi di conformità con gli artt. 3, 25, co. 2 e 27, co. 3 Cost.. Nel caso di specie l’indagata, avendo causato un incidente stradale, veniva tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 187 C.d.S. a seguito dell’effettuazione di analisi tossicologiche che rilevavano la presenza nelle urine di oppiacei; ella aveva, in effetti, assunto Tachidol (principio attivo codeina) e tre gocce di ansiolitico EN (principio attivo delorazepam) due giorni prima.

Simili ordinanze sono state emesse d’ufficio dal Tribunale di Macerata prima (**All. 2**) e dal Tribunale di Siena poi (**All. 3**) in relazione a procedimenti penali sorti per violazione dell’art. 187 C.d.S. a seguito di positività alla cocaina.

I parametri di costituzionalità e le loro violazioni. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Appare a chi scrive evidente il contrasto tra le norme impugnate – i.e. l’art. 187 C.d.S. per come novellato dalla L. 177/2024, e dunque l’art. 1 comma 1 lett. b) n. 1 della L. 177/2024 – e i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), di tassatività, determinatezza, offensività e materialità (art. 25 Cost.), nonché la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27 comma 3 Cost..

L’art. 3 Cost.

Un primo profilo critico si pone con riguardo, anzitutto, ai principi di **uguaglianza** e **ragionevolezza**, il cui rispetto è condizione di esistenza di ogni fattispecie normativa.

La nuova formulazione dell’art. 187 C.d.S., eliminando ogni accertamento in concreto quanto alla condizione di alterazione del guidatore, per più di una ragione tratta diversamente situazioni uguali ed allo stesso modo situazioni non sovrapponibili.

In primo luogo, si giunge all’inaccettabile paradosso per cui due soggetti egualmente sobri al momento della guida siano destinatari di un diverso trattamento: è quanto accade per l’assuntore che sia abile alla guida al tempo del controllo – e tuttavia destinatario della sanzione penale ex art. 187 C.d.S. – e per il soggetto non assuntore.

Al contempo, se il sobrio non assuntore è diverso dal sobrio assuntore, questi è per assurdo uguale all’assuntore che sia in effettivo stato di alterazione. Con la nuova formulazione, infatti, non si opera alcuna distinzione tra il conducente che sia effettivamente in stato di alterazione a seguito dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e colui che ne abbia fatto uso ma si sia posto alla guida una volta cessati gli effetti e, dunque, in condizione di perfetta lucidità.

Ma non solo.

L'incostituzionale parificazione di situazioni eterogenee si manifesta altresì nell'analisi comparata delle norme in materia.

Come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, precise ragioni giustificano da sempre una netta distinzione tra la guida in stato di ebbrezza e quella in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di stupefacenti o psicotropi.

“A differenza dell'alcool che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. In questa ottica la differenza di disciplina tra gli artt. 186 e 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale” (Cass. pen. sez. IV, 13 maggio 2021, n. 22268).

Ciò ha imposto, da sempre, parametri diversi: un sistema di soglie crescenti di pericolosità e di gradazione punitiva per la guida in stato di ebbrezza, laddove l'art. 186 C.d.S. subordina la sanzione penale al superamento di un tasso alcolemico almeno di 0,8 g/l, ed un accertamento in concreto per la guida sotto effetto di stupefacenti o psicotropi, sicché *“ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S., non è sufficiente la positività alla sostanza, come avviene nel caso di guida in stato di ebbrezza, ma è necessario che sia riscontrato anche uno stato di alterazione psico-fisica, derivante dall'assunzione di droga”* (ancora Cass. pen. sez. IV, 13 maggio 2021, n. 22268).

Con l'attuale disciplina si assiste invece ad un disancoramento da tutti i pregressi, lucidi parametri.

Se da un lato la punibilità per l'ebbrezza alcolica resta condizionata al superamento di una soglia, così che si considera violativo del bene tutelato – la sicurezza stradale – solo il comportamento di chi si ponga alla guida in condizioni che, per oggettivi ed acclarati parametri scientifici, siano idonee ad incidere sulla capacità di guida, dall'altro l'assunzione di sostanze rileva in sé, a prescindere dal quantitativo (perché non sono introdotte soglie) e dall'effettiva alterazione (perché si elimina la necessità di accertamento in concreto delle condizioni del guidatore).

Per l'effetto, tra l'altro, condotte astrattamente inidonee a mettere in pericolo il bene protetto finiscono per essere punite allo stesso modo di quelle ritenute di massima gravità: la pena base per la guida *“dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti”* è infatti la medesima prevista per la c.d. guida in stato di ebbrezza acuta, art. 186 comma 2 lett. c), vale a dire quella per cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Di fatto, allora, si puniscono allo stesso modo un assuntore lucido (in ragione del tempo trascorso o dell'inefficacia drogante della sostanza) ed un soggetto che, secondo l'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 sulle sintomatologie legate ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, si presenta perlomeno come segue: *“0.9-1.5. Alterazione dell'umore. Rabbia. Tristezza. Confusione mentale, disorientamento. Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo.*

Comportamenti socialmente inadeguati. Linguaggio mal articolato. Alterazione dell'equilibrio. Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni. Vomito".

A completare l'incoerenza anche sistematica del quadro normativo si segnala un'ulteriore ingiustificata disparità di trattamento: gli artt. 589 bis comma 2 e 590 bis comma 2 subordinano ancora l'aumento di pena, rispettivamente, per omicidio e lesioni stradali, all'accertamento di uno stato di *"alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope"*.

Quanto detto rileva dunque in termini di violazione del **principio di uguaglianza** ex art. 3 Cost. per un cattivo esercizio della funzione legislativa, che ha avuto come esito l'equiparazione di fattispecie dissimili ed un trattamento differenziato di situazioni coincidenti.

In assenza, poi, di valide ragioni giustificatrici alla base della novella, non può che intaccarsi anche **il principio di ragionevolezza**, sotteso anch'esso dall'art. 3 Cost. per unanime orientamento.

Appare infatti del tutto irragionevole ed iniquo punire un soggetto sobrio, postosi alla guida in condizioni inidonee a ledere il bene protetto dalla norma, sol perché assuntore in passato. E ciò appare ancor più iniquo ed irragionevole se si considera che alcune sostanze possono rilevare positivamente nel sangue pur senza generare mai uno stato di alterazione: è il caso della cannabis c.d. light, cui pacificamente non si riconduce alcun effetto drogante, o di alcuni farmaci.

Sotto un profilo più tecnico, ciò che accade con la modifica legislativa è che si sposta la soglia di punibilità con anticipazione della tutela penale: il reato di cui all'art. 187 C.d.S. diviene, in altre parole, reato di pericolo astratto, senza tuttavia che tale inasprimento sia legato a ragionevoli e valide giustificazioni.

Ancora in riferimento all'art. 3 Cost. si incontra la violazione del **principio di proporzionalità**, laddove appare evidente che, per le ragioni sinora evidenziate, la pena sia del tutto sproporzionata al disvalore dell'atto, sia esso considerato isolatamente (perché inoffensivo del bene protetto) che nel contesto normativo di riferimento (perché equiparato tanto al soggetto in condizione di alterazione da stupefacenti o psicotropi che a quello che presenti il massimo livello alcolemico consentito).

La sanzione appare perciò da un lato eccessivamente afflittiva e dall'altro addirittura inutile rispetto allo scopo di tutela che si vorrebbe perseguire. Il fine della previsione, perciò, è ultroneo rispetto alle esigenze di protezione degli utenti della strada: non v'è dubbio che, punendo l'assuntore che non rappresenta un pericolo concreto, lo si stia condannando in quanto tale, e cioè come utilizzatore di sostanze, celando così in una disposizione del Codice della Strada le urgenze proibizioniste che l'hanno confezionata.

L'art. 25 comma 2 Cost.

"Se si dovesse leggere la espressione "Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope" come intesa in assenza di ogni delimitazione temporale (delimitazione non prevista

dal tenore letterale della norma) ne discenderebbe la conseguenza – si crede non voluta dal legislatore... – che se una persona avesse assunto stupefacenti a 18 anni e poi si mettesse alla guida a 60 anni sarebbe punibile in quanto “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.

L'estremo – eppur credibile – paradosso evidenziato dal GIP di Macerata nell'ordinanza già citata (**All. 2**) esprime con disarmante chiarezza contraddizioni e criticità della novella legislativa.

Quando si pone alla guida, il cittadino non sa se la sua condotta sarà punibile e punita, e questo perché la norma è priva di parametro, con violazione dei **principi di determinatezza e tassatività** della norma penale. Quest'ultimi non sono che corollari del **principio di legalità** in forza del quale, pur riservandosi al potere legislativo la produzione normativa, si proibisce di confezionare fattispecie incriminatrici così vaghe ed imprecise da consentire, in sede applicativa, il più completo arbitrio.

È quanto sta avvenendo in vigore del nuovo 187 C.d.S.: eliminato il parametro dell'accertamento in concreto dello stato di alterazione, la sanzione non si ancora a confini precisi e non consente di delimitare anticipatamente la soglia del penalmente rilevante rispetto a quella di ciò che è lecito e consentito.

In forza di quanto detto in precedenza, poi, l'art. 25 Cost. appare violato anche in relazione al **principio di offensività** (*nullum crimen sine iniuria*) – anch'esso desumibile dal secondo comma del predetto articolo per costante orientamento della Corte Costituzionale (*ex plurimis*, sentenza n. 354 del 2002) – il cui rispetto comporta che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, possa reprimere sul piano penale soltanto condotte che consistano in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione.

Come già anticipato, infatti, in assenza di valutazioni in concreto circa lo stato di alterazione del soggetto sottoposto al controllo, si finisce per attrarre nell'area della punibilità condotte che non rappresentano alcun pericolo per la sicurezza degli utenti della strada.

Ciò genera un conflitto insanabile con il principio di offensività, che esige sempre che la pena non venga concepita dal legislatore come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale – reale o presunta che sia – del suo autore, rivelata da una mera indagine sulle qualità personali (Corte Cost. 188/2023 e, precedentemente, 205/2017).

L'eliminazione dell'accertamento confligge in oltre con il **principio di materialità**, generando una condizione di automatismo della norma, che opera senza che si valuti in concreto e, conseguentemente, si valorizzi la condotta umana, catalogata a priori nell'illecito.

L'art. 27 comma 3 Cost.

In conclusione, si è di fronte al rischio concreto di punizione di una condotta pacificamente inoffensiva con il fine, celato ma evidente, di punire il consumo, che sarebbe altrimenti lecito (il

DPR 309/1990, d'altronde, incrimina la cessione e non la mera assunzione di stupefacenti). Con l'effetto distorto per il quale il cittadino non sa se la sua condotta sarà punibile o punita (qual è il parametro?) e, ciò che è peggio, se viene punito non comprende l'antigiuridicità del proprio comportamento, con violazione del **principio di rieducazione della pena** che è fondamento e giustificazione del diritto penale in una società liberaldemocratica.

Nessuna pena sproporzionata o ingiusta – e perciò mal compresa – potrà infatti porsi alla base di quel percorso rieducativo che giustifica un'afflizione altrimenti incostituzionale e, non v'è dubbio, inumana.

Per tutte le ragioni sinora prospettate e per tutte le violazioni fin qui riportate, a chi scrive appare impraticabile una interpretazione conforme a Costituzione del novellato art. 187 C.d.S., sicché si chiede che la S.V., ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. b) n. 1 L. 25.11.2024 n. 177 nella parte in cui sopprime le parole "*in stato di alterazione psico-fisica*" dall'art. 187 comma 1 D.lgs. 30.04.1992 n. 285 per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost., tassatività, determinatezza, offensività e materialità ex art. 25 Cost. e della finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost., voglia investire la Corte Costituzionale chiedendo alla stessa di pronunciare declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. b) L. 25.11.2024 n. 177 con conseguente reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 187 C.d.S..

Con osservanza.

Roma, 21 gennaio 2026

Avv. Marianna Caiazza